



## **Regolamento unico per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi postdoc e incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter, della legge 30.12.2010, n. 240. e s.m.i.**

### **TITOLO I - ASPETTI GENERALI**

#### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico e previdenziale spettante ai/alle titolari di contratti e incarichi di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.
2. Possono essere stipulati:
  - a. ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "*contratti di ricerca*", finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Ateneo ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
  - b. ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "*incarichi post-doc*", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;
  - c. ai fini dell'introduzione alla ricerca e dell'innovazione, sotto la supervisione di un tutor, "*incarichi di ricerca*", finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni ovvero a valere su progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

### **TITOLO II – CONTRATTI DI RICERCA (art. 22 L. 240/2010)**

#### **Art. 2 - Modalità di attivazione**

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte di attivazione formulate dai Consigli dei Dipartimenti, autorizzano l'avvio delle procedure per il reclutamento dei titolari dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, previa presa d'atto della sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie nonché del rispetto delle disposizioni normative sul reclutamento.
2. I Dipartimenti formulano le proposte di attivazione delle procedure per il reclutamento dei titolari dei contratti di ricerca di cui all'art. 1, co. 2 lett. a), indicando le modalità per la loro copertura finanziaria.
3. Le proposte dei Consigli di Dipartimento contengono:



- a. il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b. l'indicazione del Gruppo Scientifico Disciplinare, GSD;
  - c. l'indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari, SSD;
  - d. la descrizione del progetto di ricerca;
  - e. il referente scientifico della Ricerca;
  - f. la specificazione del profilo richiesto nonché l'indicazione di ogni elemento utile ai fini della valutazione dei candidati;
  - g. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - h. la sede di servizio;
  - i. le attività oggetto del contratto e gli obiettivi di produttività scientifica da assegnare al titolare del contratto;
  - j. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
  - k. il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo;
  - l. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto e la copertura economica dello stesso.
4. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione dei contrattisti di ricerca devono sussistere al momento dell'autorizzazione dell'avvio delle procedure ovvero essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti.
  5. Per quanto disposto dall'art. 22 co. 6 della Legge 240/2010, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
  6. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore – che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 – Durata**

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. La durata complessiva dei contratti di cui al presente titolo anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



#### **Art. 4 – Bando di selezione**

1. Con Decreto del Rettore è emanato il bando di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante procedure selettive relative ad un Gruppo Scientifico Disciplinare e a uno più Settori Scientifico Disciplinari.
2. Le procedure selettive assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
3. Il bando di selezione contiene le seguenti informazioni:
  - a. il numero dei posti per i quali viene bandita la procedura;
  - b. l'indicazione del Gruppo Scientifico Disciplinare, GSD;
  - c. l'indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari, SSD;
  - d. i requisiti per la partecipazione;
  - e. le modalità di selezione;
  - f. il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - g. le modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
  - h. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
  - i. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - j. la proposta progettuale;
  - k. ogni altra informazione utile alla presentazione della proposta progettuale;
  - l. il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
  - m. l'importo dello stipendio annuo lordo;
  - n. il trattamento giuridico, economico, fiscale e previdenziale;
  - o. il nominativo e i recapiti del funzionario individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990.
4. Le selezioni sono volte a valutare l'aderenza della proposta progettuale all'oggetto del bando nonché l'idoneità del *curriculum* scientifico-professionale allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

#### **Art. 5 – Requisiti di partecipazione**

1. Alle procedure per il conferimento dei contratti di ricerca sono ammessi esclusivamente coloro che siano in possesso, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica ovvero del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università e degli Enti di Ricerca, nonché di coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010.
2. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che siano iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che siano iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
3. Per i titoli conseguiti o da conseguire all'estero la Commissione giudicatrice valuta l'equivalenza ai fini della procedura.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Rettore.



### **Art. 6 – Cause di esclusione e incompatibilità**

1. Non possono partecipare alle procedure per il conferimento dei contratti di cui al presente Regolamento:
  - i dipendenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato dagli Enti e dalle Istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1 della legge 240/2010;
  - coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010;
  - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
  - i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
2. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari dei contratti di ricerca, in via eccezionale, possono svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Rettore o di un suo delegato, sentito il parere del responsabile dell'attività di ricerca, a condizione che l'attività:
  - sia eccezionale e di breve durata;
  - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;
  - non arrechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

### **Art. 7 – Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice viene nominata con Decreto del Rettore, sulla base della designazione formulata dal Consiglio del Dipartimento richiedente.
2. La Commissione è composta da 3 membri, di cui massimo uno interno, individuati tra i professori di prima e di seconda fascia appartenenti al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione, in possesso dei requisiti richiesti per la composizione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario e con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando. Inoltre, almeno uno dei membri dovrà appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.
3. La composizione della Commissione dovrà garantire il requisito di parità di genere.
4. La Commissione individua nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:



- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  - abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili o che siano in stato di convivenza di fatto con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
  - abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010;
  - si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
7. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
  8. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 30 giorni decorrenti dalla data di nomina.
  9. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi, segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  10. All'atto dell'insediamento, la Commissione può predeterminare ulteriori eventuali criteri specifici rispetto a quelli previsti dal bando e definisce le modalità per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, della proposta progettuale e del colloquio.
  11. Non sono previsti compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici.

### **Art. 8 – Valutazione dei candidati**

1. La selezione è per titoli e colloquio e si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati, volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto del bando, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca richiesta. Nel corso del colloquio la Commissione verifica l'attitudine alla ricerca dei candidati e la conoscenza della lingua straniera secondo quanto previsto dal bando.
2. I criteri di cui all'art. 7 co. 10 sono pubblicati con immediatezza sul sito di Ateneo – sezione Amministrazione Trasparente - a cura del responsabile del procedimento.
3. La Commissione, dopo adeguata valutazione della proposta progettuale, dei titoli e delle pubblicazioni, sulla base dei criteri predeterminati, procede collegialmente all'espressione di un motivato giudizio e all'attribuzione dei relativi punteggi. I punteggi attribuiti sono resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio mediante la loro pubblicazione sul sito di Ateneo – sezione Amministrazione Trasparente - a cura del responsabile del procedimento.



4. La Commissione, una volta conclusa la valutazione attraverso i colloqui, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio e redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati, individuando il vincitore della selezione.
5. Alla valutazione della proposta progettuale, dei titoli e delle pubblicazioni è riservato il 70% e al colloquio il 30% del punteggio complessivo.
6. Sono valutati come titoli, ad esclusione dei requisiti di accesso alla procedura selettiva, i seguenti:
  - possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010;
  - dottorato di ricerca ulteriore rispetto al requisito di accesso;
  - diploma di specializzazione universitaria di cui all'art. 3 c. 2 del D.M. 270/2024;
  - titolarità di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento all'estero;
  - attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero;
  - svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di Studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
  - eventuali altri titoli individuati dal bando di selezione.
7. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
8. In caso di *ex aequo* sarà preferito il più giovane di età.
9. La graduatoria è approvata con Decreto del Rettore a seguito di verifica della regolarità degli atti.

### **Art. 9 – Stipula del contratto**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione indicata sul bando.
2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal Rettore o da un suo delegato e dal contrattista.
3. Il contratto deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
  - a. la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - b. la sede di lavoro;
  - c. la descrizione delle attività di ricerca da svolgere;
  - d. l'indicazione del trattamento economico, fiscale, previdenziale e assistenziale;
  - e. l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi;
  - f. le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 12;
  - g. l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento la relazione di cui all'art. 13;
  - h. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - i. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - j. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.



4. In caso di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti.
5. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla convocazione del vincitore. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 5 giorni, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio, che determina la decadenza dalla graduatoria.
6. Ove il dottorando o lo specializzando, nel caso di cui all'art. 5 comma 2, non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.
7. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore – che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Ai contratti di ricerca si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
3. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

#### **Art. 11 – Risoluzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova, pari a 3 mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare.
4. In caso di recesso, il titolare del contratto di ricerca è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al titolare del contratto di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.





5. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
6. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

#### **Art. 12 – Valutazione dell'attività svolta**

1. I titolari dei contratti di ricerca sono tenuti a presentare annualmente, 30 giorni prima della scadenza del contratto, al Direttore di Dipartimento, che la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto del Responsabile Scientifico.
2. Il Consiglio di Dipartimento formula un giudizio sull'attività svolta e, solo in caso di esito positivo, può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione il rinnovo/proroga del contratto.
3. Il Consiglio di Dipartimento, in caso di richiesta di rinnovo/proroga del contratto, individua anche gli estremi della connessa copertura finanziaria.

### **TITOLO III – INCARICHI POST-DOC (art. 22 bis L. 240/2010)**

#### **Art. 13 - Modalità di attivazione**

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte di attivazione formulate dai Consigli dei Dipartimenti, autorizzano l'avvio delle procedure per il reclutamento dei titolari degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 240/2010, previa presa d'atto della sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie nonché del rispetto delle disposizioni normative sul reclutamento.
2. I Dipartimenti formulano le proposte di attivazione delle procedure per il reclutamento dei titolari degli incarichi post-doc di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), indicando le modalità per la loro copertura finanziaria.
3. Le proposte dei Consigli di Dipartimento contengono:
  - a. il numero degli incarichi per i quali viene deliberata la procedura;
  - b. l'indicazione del Gruppo Scientifico Disciplinare, GSD;
  - c. l'indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari, SSD;
  - d. il referente scientifico della Ricerca;
  - e. la specificazione del profilo richiesto nonché l'indicazione di ogni elemento utile ai fini della valutazione dei candidati;
  - f. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - g. la sede di servizio;
  - h. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
  - i. il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo;
  - j. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto e la copertura economica dello stesso.





#### **Art. 14 – Durata**

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Art. 15 – Bando di selezione**

1. Con decreto del Rettore è emanato il bando di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante procedure selettive relative ad un Gruppo Scientifico Disciplinare e a uno più Settori Scientifico Disciplinari.
2. Le procedure selettive assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
3. Il bando di selezione contiene le seguenti informazioni:
  - a. il numero dei posti per i quali viene bandita la procedura;
  - b. l'indicazione del Gruppo Scientifico Disciplinare, GSD;
  - c. l'indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari, SSD;
  - d. i requisiti per la partecipazione;
  - e. le modalità di selezione;
  - f. il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - g. le modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
  - h. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
  - i. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - j. il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
  - k. l'importo dello stipendio annuo lordo;
  - l. il trattamento giuridico, economico, fiscale e previdenziale;
  - m. il nominativo e i recapiti del funzionario individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990.

#### **Art. 16 – Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare alle selezioni per il reclutamento dei titolari degli incarichi post-doc esclusivamente coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, nonché di coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'articolo 24 della medesima Legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.



2. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Per il titolo conseguito all'estero la Commissione giudicatrice ne valuterà l'equivalenza ai fini della procedura.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Rettore.

#### **Art. 17 – Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice viene nominata con Decreto del Rettore, sulla base della designazione formulata dal Consiglio del Dipartimento richiedente.
2. La Commissione è composta da 3 membri, di cui massimo due interni, individuati tra i professori di prima e di seconda fascia appartenenti al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione, in possesso dei requisiti richiesti per la composizione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario e con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando. Inoltre, almeno uno dei membri dovrà appartenere al Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione.
3. La composizione della Commissione dovrà garantire il requisito di parità di genere.
4. La Commissione individua nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  - abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili o che siano in stato di convivenza di fatto con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
  - abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010;
  - si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
7. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
8. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 30 giorni decorrenti dalla data di nomina.



9. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi, segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
10. All'atto dell'insediamento, la Commissione predetermina ulteriori eventuali criteri specifici rispetto a quelli previsti dal bando e le modalità per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, della proposta progettuale e del colloquio.
11. Non sono previsti compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici.

### **Art. 18 – Valutazione dei candidati**

1. La selezione è per titoli e colloquio e si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati, volta a valutare il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto. Nel corso del colloquio la Commissione verifica la conoscenza della lingua straniera secondo quanto previsto dal bando.
2. I criteri di valutazione sono pubblicati con immediatezza sul sito di Ateneo – sezione Amministrazione Trasparente - a cura del responsabile del procedimento.
3. La Commissione, dopo adeguata valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del *curriculum*, sulla base dei criteri predeterminati, procede collegialmente all'espressione di un motivato giudizio e all'attribuzione dei relativi punteggi. I punteggi attribuiti sono resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sul sito di Ateneo – sezione Amministrazione Trasparente - a cura del responsabile del procedimento.
4. La Commissione, una volta conclusa la valutazione attraverso i colloqui, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
5. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.
6. Alla valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del *curriculum* è riservato il 70% e al colloquio il 30% del punteggio complessivo.
7. Sono valutati come titoli, ad esclusione dei requisiti di accesso alle procedure selettive, i seguenti:
  - possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010;
  - dottorato di ricerca ulteriore rispetto al requisito di accesso;
  - diploma di specializzazione universitaria ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 270/2004;
  - titolarità di borse di studio per attività di ricerca;
  - attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post- laurea, conseguiti in Italia e all'estero;
  - svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di Studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
  - eventuali altri titoli individuati dal bando di selezione.
8. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.



9. In caso di *ex aequo* sarà preferito il più giovane di età.
10. La graduatoria è approvata con Decreto del Rettore a seguito di verifica della regolarità degli atti.

### **Art. 19 – Stipula del contratto**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione indicata sul bando.
2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal Rettore o da un suo delegato e dal contrattista e deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
  - la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - la sede di lavoro;
  - la descrizione delle attività da svolgere;
  - l'indicazione del trattamento economico, fiscale, previdenziale e assistenziale;
  - l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi;
  - le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 23;
  - l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento la relazione sulle attività svolte;
  - l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
3. In caso di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti.
4. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla convocazione del vincitore. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 5 giorni, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio (e decade dalla graduatoria).

### **Art. 20 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Il trattamento economico minimo è stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 592 del 06/08/2025, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Agli incarichi post-doc si applica il trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo previsto dalla vigente normativa per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
3. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.



### **Art. 21 – Risoluzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova, pari a 3 mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare.
4. In caso di recesso, il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al titolare del contratto un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
5. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
6. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

### **Art. 22 – Valutazione dell'attività svolta**

1. I titolari di incarichi post-doc sono tenuti a presentare 30 giorni prima della scadenza del contratto, al Direttore di Dipartimento, che la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile Scientifico.
2. Il Consiglio di Dipartimento formula un giudizio sull'attività svolta e, solo in caso di esito positivo, può proporre al Consiglio di Amministrazione il rinnovo/proroga del contratto.
3. Il Consiglio di Dipartimento, in caso di richiesta di rinnovo/proroga del contratto, individua, nel corpo della delibera, anche gli estremi della connessa copertura finanziaria.

## **TITOLO IV – INCARICHI DI RICERCA (art. 22 ter L. 240/2010)**

### **Art. 23 - Modalità di attivazione**

1. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle proposte di attivazione formulate da uno o più docenti afferenti, autorizza l'avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della Legge 240/2010.
2. Le proposte di cui al comma 1 contengono:
  - a. il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b. l'indicazione del Gruppo Scientifico Disciplinare, GSD;
  - c. l'indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari, SSD;



- d. il referente scientifico;
- e. la specificazione del profilo richiesto nonché l'indicazione di ogni elemento utile ai fini della valutazione dei candidati;
- f. la sede di servizio;
- g. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- h. l'ammontare del trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo;
- i. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto e la copertura economica dello stesso.

#### **Art. 24 – Durata**

- 1. Gli incarichi di ricerca hanno durata annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
- 2. La durata complessiva degli incarichi di ricerca, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe.
- 3. Ai fini della durata complessiva non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 4. I termini di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

#### **Art. 25 – Modalità di selezione**

- 1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei *curricula* per il profilo richiesto.
- 2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, il Consiglio di Dipartimento può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sul sito internet di Ateneo (Albo online e Amministrazione Trasparente) ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
- 3. Nei casi di affidamento diretto di cui al comma 2, l'avviso di manifestazione di interesse deve contenere gli elementi di cui all'art. 23 co. 2. Su indicazione del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al/candidato/a con un *curriculum* ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia sul sito internet d'Ateneo. I termini di pubblicazione degli avvisi di manifestazione di interesse sono di almeno 10 giorni sull'Albo online di Ateneo e nella sezione Amministrazione Trasparente.
- 4. Nei casi diversi dal comma 2, il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore del Dipartimento che ha attivato la procedura, contiene:
  - a. il numero degli incarichi per i quali viene bandita la procedura;
  - b. l'indicazione del Gruppo Scientifico Disciplinare, GSD;
  - c. l'indicazione di uno o più Settori Scientifici Disciplinari, SSD;
  - d. i requisiti per la partecipazione;
  - e. le modalità di selezione;



- f. il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- g. le modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
- h. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- i. la sede di svolgimento dell'attività;
- j. l'importo del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo;
- k. il trattamento giuridico, economico, fiscale e previdenziale;
- l. il nominativo e i recapiti del funzionario individuato quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990.

### **Art. 26 – Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare alle selezioni e alle manifestazioni di interesse giovani studiosi in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni nonché di un *curriculum* idoneo allo svolgimento delle attività richieste dal profilo, con esclusione di coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'articolo 24 L. 240/2010 nonché del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 L. 240/2010
2. Per il titolo conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.

### **Art. 27 – Commissione giudicatrice**

1. Nel caso il conferimento degli incarichi di ricerca avvenga previo espletamento di procedure selettive, la Commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Direttore di Dipartimento, sulla base della proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento.
2. La Commissione è composta da 3 membri, individuati tra i professori di prima e di seconda fascia appartenenti al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione, in possesso dei requisiti richiesti per la composizione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario. Almeno uno dei membri dovrà appartenere al settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione.
3. La composizione della Commissione dovrà garantire il requisito di parità di genere.
4. La Commissione nomina nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  - abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili o che siano in stato di convivenza di fatto con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;





- risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
  - abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010;
  - si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
7. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
  8. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 30 giorni decorrenti dalla data di nomina.
  9. Il Direttore del Dipartimento può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi, segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Direttore del Dipartimento, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  10. All'atto dell'insediamento, la Commissione predetermina ulteriori eventuali criteri specifici rispetto a quelli previsti dal bando e le modalità per la valutazione dei titoli e del colloquio.
  11. Non sono previsti compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici.

#### **Art. 28 – Valutazione dei candidati**

1. La valutazione comparativa dei/delle candidati/e si attua mediante esame del *curriculum* e dei titoli. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine dei/delle candidati/e.
2. La Commissione, dopo adeguata valutazione del *curriculum* e dei titoli, sulla base dei criteri predeterminati, procede collegialmente all'espressione di un motivato giudizio e all'attribuzione dei relativi punteggi. I punteggi attribuiti sono resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sul sito di Ateneo – sezione Amministrazione Trasparente - a cura del responsabile del procedimento.
3. La Commissione una volta conclusa la valutazione attraverso i colloqui, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
4. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.
5. Alla valutazione del *curriculum* e dei titoli è riservato il 70% e al colloquio il 30% del punteggio complessivo.
6. Sono valutati come titoli, ad esclusione dei requisiti di accesso alle procedure selettive, i seguenti:
  - dottorato di ricerca;
  - diploma di specializzazione universitaria, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M. 270/2004;
  - titolarità di borse di studio per attività di ricerca e per attività di perfezionamento all'estero;
  - attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post- laurea, conseguiti in Italia e all'estero;



- svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di Studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
  - eventuali altri titoli individuati dal bando di selezione;
7. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
  8. In caso di *ex aequo* sarà preferito il più giovane di età.
  9. La graduatoria è approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento a seguito di verifica della regolarità degli atti.

### **Art. 29 – Conferimento dell'incarico**

1. Il Dipartimento che ha attivato la procedura, all'atto del conferimento dell'incarico, invita l'interessato a presentare la documentazione indicata sul bando.
2. La lettera di incarico, sottoscritta dal Direttore di Dipartimento e dal titolare dell'incarico, contiene:
  - la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - la sede di lavoro;
  - la descrizione delle attività da svolgere;
  - l'indicazione del trattamento economico, fiscale e previdenziale e assistenziale;
  - l'indicazione delle modalità con cui il titolare dell'incarico è tenuto, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento la relazione sulle attività svolte;
  - gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. In caso di rinuncia, di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti.
4. La lettera di incarico dovrà essere sottoscritta entro i 5 giorni lavorativi successivi alla convocazione del vincitore. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 5 giorni, purché compatibile con l'attività da svolgere. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio (e decade dalla graduatoria).

### **Art. 30 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Il trattamento economico minimo, ai sensi del D.M. 592/2025, è pari ad € 22.500,00 annui, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione ed è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
2. Il trattamento economico è soggetto ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.



### **Art. 31 – Cessazione dell’incarico**

1. La cessazione dell’incarico è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti nonché da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. In caso di recesso, il titolare dell’incarico è tenuto a dare un preavviso pari a 15 giorni. In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al titolare dell’incarico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Costituisce causa di decadenza sia la mancata presentazione della relazione annuale sia la sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 32 – Valutazione dell’attività svolta**

4. I titolari di incarichi di ricerca sono tenuti a presentare 30 giorni prima della scadenza dell’annualità al Direttore di Dipartimento, che la sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile Scientifico.
5. Il Consiglio di Dipartimento formula un giudizio sull’attività svolta e, solo in caso di esito positivo nonché previa verifica della connessa copertura finanziaria, può deliberare sul rinnovo/proroga dell’incarico.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 33 - Durata complessiva dei contratti e degli incarichi**

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all’articolo 24 della Legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
2. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 34 - Incompatibilità e divieto di cumulo**

1. Il contratto di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010 non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Non è inoltre compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.



2. L'incarico post-doc di cui all'art. 22-bis della legge 240/2010 non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Non è inoltre compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. L'incarico di ricerca di cui all'art. 22-ter della legge 240/2010 non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
4. Non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare i contratti/incarichi di cui agli artt. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della legge 240/2010.

#### **Art. 35 - Limiti di spesa**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis e 22-ter non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, co. 3, lett. a), nel testo PRE-vigente, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

#### **Art. 36 – Pubblicità**

1. Il bando di selezione è reso pubblico sull'Albo ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell'Università, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Gli atti della procedura, nonché i decreti di approvazione degli stessi, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo in corrispondenza della sezione "Amministrazione Trasparente".
3. Il bando e il decreto di approvazione atti sono altresì pubblicati sull'Albo online di Ateneo.
4. La pubblicazione in corrispondenza della sezione "Amministrazione Trasparente" di tutta la documentazione inerente alle procedure selettive di cui al presente Regolamento ha valore di notifica agli interessati.



### **Art. 37 – Norme transitorie e finali / Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento in materia di contratti di ricerca ex art. 22 della L. 240/2010 di cui al D.R. n. 99 del 27/03/2025.
3. È abrogato il Regolamento per istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani laureati di cui al D.R. n. 463 del 19/12/2022.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo online del sito dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.